



15 16870

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso

54 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 122 /DA del 13 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso **Impellizzeri Piero c/ CAS** – liquidazione Sentenza con Atto di Precetto e pagamento al legale distrattario **avv. Giovanni Bagnato**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, RG 27/C/11, tra le parti Impellizzeri Piero Cod.fisc. MPLPRI78T28F158B c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n. 16/2013, notificata al Consorzio il 24/10/2013 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di €400,00 oltre interessi nonché al rimborso delle spese di giudizio per di € 390,00 oltre, CPA, IVA e R.A., come da conteggio in calce, da distrarsi a favore del legale avv. Giovanni Bagnato per una spesa complessiva di € 875,00;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini il Sig. Pellizzeri e l'Avv. Giovanni Bagnato hanno presentato in data 28/2/2019, ognuno per la propria quota, due distinti Atti di Precetto per la somme statuite in Sentenza maggiorate degli oneri del precetto rispettivamente per € 602,25 ed € 677,90 che si allegano;

Che occorre procedere al pagamento delle suddette somme al fine di evitare la prosecuzione di azioni esecutive con aggravio di spese per l'Ente.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.280,15 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 16/13 del Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo e dell'atto di precetto del 28/2/2019 il pagamento a favore del Sig. Impellizzeri Piero nato a Messina il 28/12/1978 cod. fisc. MPLPRI78T28F158B della somma di € 602,25 tramite bonifico sul c/c IBAN IT17U 07601 16500 000087 860680 allo stesso intestato;
- **Effettuare** in esecuzione³¹ della medesima sentenza e dell'Atto di Precetto del 28/2/19 il pagamento a favore del distrattario Avv. Giovanni Bagnato nato a Taurianova il 23/8/1975 cod. fisc. BGNGNN75M23L063J della somma di € 677,90 esente IVA e Rit.acc., come

da conteggio in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT86X 02008 16511 000103 488820 allo stesso intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi



Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo - Sent. 16/2013+ Atto di Precetto
Avv. Giovanni Bagnato

Spese non impon.		€ 50,00
Onorari Sentenza		€ 390,00
Onorari precetto		€ 135,00
Spese generali		€ 78,75
CPA		€ 24,15
Tot. Imponibile		€ 677,90
IVA 22%		0
Tot. Fattura		677,90
Ritenuta d'acconto 20% su €	esente	0
Netto da liquidare		€ 677,90

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 856 Atto 122 del 2019

Importo € 1280,15

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 10-6-19 Il Funzionario

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 15710

del 24-10-2013 Sez. A



STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI BAGNATO
P.zza Duomo is. 307
- 98122 MESSINA -

C.A.S.
ENTRATA

24 OTT. 2013

D.A. D.T.G. D.T.E.

N. 27/c/12 Reg. Ge
N. 16/2013 Reg. Se
N. 72 Rep. Gi

FICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. ANGELO DI BROLO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, nella persona del dr. Piccolo Giovanni ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 27/c/11 R.G., avente ad oggetto "Risarcimento
danni", posta in decisione all'udienza del 12 gennaio 2012 promossa da:
IMPELLIZZERI PIERO nato ad Messina (ME) il 28 dicembre 1978 res.te in Ficarra
Via Casalotto n. 1 cf MPLPRI78T28F158B elett.te domiciliato in Ficarra Via San
Biagio n. 49, presso il domicilio del proprio difensore Avv.to Bagnato Giovanni.

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale
rappresentante con sede in Messina c.da Scoppo rappresentato e difeso dall'Avv.
Allegra Michele domiciliato in Cefalù P.zza Bellipanni n. 32 (fax 0921/923417) per
procura a margine dell'atto di costituzione

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

si riportano alle conclusioni prese nei rispettivi atti e verbali di causa con il rigetto
delle avverse istanze ed eccezioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. IMPELLIZZERI PIERO
conveniva in giudizio il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in
quanto il 21 ottobre 2010 intorno alle 15,00 mentre percorreva con la propria

autovettura VW New Beetle tg BX543JR la strada provinciale che collega Brolo con Ficarra giunto all'altezza del ponte autostradale si ritrovava dentro un lago di acqua che si era formato a causa dell'acqua torrenziale che cadeva dal ponte autostradale. Situazione di pericolo che era stata segnalata precedentemente anche dal comune di Ficarra.

A seguito dell'evento l'autovettura riportava danni pari ad euro 400,00 come da fattura emessa dal sig. Geraci Tindaro.

L'attore inoltrava richiesta di risarcimento danni al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ma lo stesso aveva esito negativo e pertanto l'importo richiesto doveva essere pagato da quest'ultimo.

Pertanto chiede di

- 1) Condannare il convenuto, al risarcimento del danno materiale subito dall'attore quantificato nella somma di euro 400,00 compresa come documentazione allegata o nella maggiore o minore somma.
- 2) Ammettere i mezzi istruttori
- 3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE che contestava quanto asserito da parte attrice evidenziando la mancanza di prova, la inesistenza dell'insidia stradale concorso di colpa, riduzione della responsabilità ex art. 1227 c.c. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed espletati i mezzi istruttori chiese la causa all'udienza del 12 gennaio 2013 veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al merito della causa, dalla testimonianza delle persone indicate da parte attrice il giudicante ritiene possa dirsi provata la dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice

Inoltre il comportamento posto in essere da parte attrice, legittima l'accoglimento della relativa domanda al pagamento delle somme richieste infatti trova piena applicazione il principio sancito dall'art. 2697 codice civile che sancisce "chi vuol valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Parte attrice è riuscita a dimostrare i fatti indicate nell'atto di citazione che sono stati confermati dalla pochissima documentazione prodotta. In ogni caso il presente giudicante attenendosi a quanto previsto dall'art. 115 codice di procedura civile non può che trovare fondamento nella propria decisione da ciò che è derivato dalle prove e che hanno dimostrato il fondamento delle richieste di parte attrice.



Per avere maggior certezza sulle ragioni di parte attrice veniva disposto esame testimoniale con il teste RICCIARDO ANTONINO (TESTE INDIFFERENTE) dalla cui deposizione il giudicante può affermare che possa dirsi provata la dinamica del sinistro, così come descritta da parte convenuta.

Dalle dichiarazioni del teste indicato RICCIARDO ANTONINO (teste indifferente) si è appurato che mentre percorrevano il tratto di strada che collega i Comuni di Brolo e Ficarra all'atezza dei ponti autostradali a causa dell'acqua che proveniva dai ponti si formava una pozza sul manto stradale che impediva la preeorrenza regolare della VW New Beetle tg BX.543JR e ne provocava danni alla meccanica, la presenza di una vasta quantità di acqua non era segnalata ed era dovuta al mancato convogliamento delle acque piovane dai ponti autostradali verso i cunettoni di competenza pertanto l'attore è esente da responsabilità e deve essere risarcito dei danni subiti a seguito del sinistro.

Per giurisprudenza costante ed unanime, infatti, costituisce insidia stradale, in vista della violazione del generale principio del "neminem laedere" (art.2043) a difesa della incolumità di persone e cose, ogni situazione di pericolo che l'utente normale,

usando la comune diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'Ente che abbia di fatto la gestione della strada, è assolutamente necessario che quest'ultimo dimostri e provi che nonostante obiettiva presenza di una "insidia", l'utente della strada fosse soggettivamente in grado di prevederlo ed evitarlo. Ora, nella fattispecie considerata, le risultanze del giudizio hanno chiaramente messo in luce che l'evento dannoso rappresentato dall'attore, è direttamente riferibile ad un omesso controllo e ad una insufficiente vigilanza del convogliamento delle acque del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE proprietaria responsabile della custodia dello stesso, nonché alla assenza di accorgimenti idonei e necessari sia per la regolazione del traffico stradale (art. 2051 c.c.) con esclusione di colpa concorrente della parte danneggiata. Ma in ogni caso l'assenza di prove a discolora da parte dell'Ente non consente di escluderne la responsabilità alla luce della documentazione prodotta da parte attrice e dalla dichiarazioni concordi dei testi sentiti in pubblica udienza che ha considerato attendibili e compatibili i danni con le dichiarazioni dell'attrice.

Si ritiene importante ai fini della decisione la missiva del Comune di Ficarra con cui si segnalava la possibilità di tali eventi già nel luglio 2010 (come documentazione allegata) missiva che non sembra aver avuto riscontro.

La somma richiesta è legittima ed equa in considerazione della documentazione allegata in atti e per l'importo complessivo pari ad euro 400,00 a cui vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con distrazione a favore del procuratore costituito.

PQM

Il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IMPELLIZZERI PIERO con atto di citazione depositato in cancelleria in data 21.1.2012 contro CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara l'esclusiva responsabilità del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE riguardo al sinistro occorso all'attore in data 21 ottobre 2010;
- 2) Per l'effetto condanna CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore del sig. IMPELLIZZERI PIERO dei danni all'autovettura per un importo di euro euro 400,00 (quattrocento/00) oltre interessi dal fatto al effettivo soddisfo;
- 3) condanna CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida rispettivamente in euro cinquanta/00 (50,00) per esborsi, in euro trecentonovanta/00 (390,00) per compensi oltre IVA, CPA a favore dell'Avv. BAGNATO GIOVANNI con distrazione a suo favore.

Così deciso in S. Angelo di Brolo addì 18 GENNAIO 2013.

IL CANCELLIERE
(Dott. Pina MIRACCIOTTA)

IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23.1.2013



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Pina Miracchiotta

Prenotate n. 111 copie ESECUTIVE
il 2 OTTOBRE
da Avv. BAGNATO X. IMPERIZZERI
con/senza urgenza.
Riscossi diritti per €
ESSENTE PER VALORE
S. Angelo di Brolo

Prenotate n. 111 copie ESECUTIVE
il 2 OTTOBRE
da Avv. BAGNATO X. Avv. BAGNATO
con/senza urgenza. DISTRATTATO
Riscossi diritti per €
ESSENTE PER VALORE
S. Angelo di Brolo

Copia conforme all'originale
che si rilascia in forma ese-
cutiva a richiesta di
Avv. BAGNATO X. S. STESSO
QUALE DISTATTATO
S. Angelo di Brolo,

- 9 OTT. 2013



IL CANCELLIERE
(Giovanni M. Catania)

Copia conforme all'originale
che si rilascia in forma ese-
cutiva a richiesta di
Avv. BAGNATO X. S. STESSO
QUALE DISTATTATO
S. Angelo di Brolo,

- 9 OTT. 2013



IL CANCELLIERE
(Giovanni M. Catania)

Copia conforme all'originale
richiesta di

S. Angelo di Brolo, - 9 OTT. 2013



IL CANCELLIERE
(Giovanni M. Catania)

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < avv.giovannibagnato@pec.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notifica ai sensi della legge N. 53/94.

Giovedì 21-02-2019 16:13:00

ATTENZIONE: Trattasi di notifica eseguita ai sensi della legge N. 53/94.

Pertanto si invita a prendere visione ed a leggere gli allegati.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Bagnato

Allegati:

relata_di_notifica_pec.pdf.p7m relata_di_notifica_pec.pdf atto_di_precetto_in_rinnovazione.pdf.p7m
atto_di_precetto_in_rinnovazione.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 5107
del 28-02-2019 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
28 FEB. 2019		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	D.A.T.E.

conf

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giovanni Bagnato** (C.F. BGNGNN75M23L063J), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della legge 53/94 e ss. mm., il quale procede alla presente notifica nel proprio interesse, quale distrattario,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge,

- **originale informatico da me firmato digitalmente dell'allegato atto di precetto, conseguente alla sentenza n. 16/13, emessa il 18.01.2013 e depositata il 23.01.2013, dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, dott. Giovanni Piccolo, aalla quale è stata posta formula esecutiva il 09.10.2013, e che è stata notificata il 24.10.2013;**

trasmettendone copia a mezzo PEC - dall'indirizzo di posta elettronica del mittente avv.giovannibagnato@pec.it al seguente indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dai pubblici registri - a:

- **CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Contrada Scoppo, Messina, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente avv.giovannibagnato@pec.it all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dai pubblici registri;

ATTESTO

che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- **Atto di precetto;**

Esso consta di complessive n. 2 pagine esclusa la presente.

Messina, li 21.02.2019

Avv. Giovanni Bagnato
- firmato digitalmente -

ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE

Il sottoscritto **AVV. GIOVANNI BAGNATO** – nato a Taurianova il 23.08.1975, residente in Oliveri (ME), in via G. Matteotti n. 15/c, C.F. BGNGNN75M23L063J – nel proprio interesse, quale distrattario, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Messina, piazza Duomo is. 307,

PREMESSO CHE

- Il Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, dott. Piccolo, il 18.01.2013, emetteva la sentenza N. 16/13, con la quale condannava il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore dell'Impellizzeri della somma di € 400,00, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo, ed alle spese legali liquidate in 430,00, con accessori di legge, distraendoli in favore del sottoscritto procuratore.
- In data 09.10.2013 veniva apposta la formula esecutiva alla sentenza, la quale veniva notificata al CAS il 24.10.2013;
- È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 gg. Di cui al D.L.N. 669/1996, e successive modifiche, senza che avvenisse il pagamento, rimanendo il CAS debitore nei confronti del precettante.
- In data 14.11.2014 veniva notificato al CAS l'atto di precetto, il quale, però, perdeva la sua validità per decorrenza del termine di legge. Allora il 25.02.2015 veniva notificato un altro atto di precetto in rinnovazione, il quale, anch'esso, perdeva la sua validità per decorrenza del termine di legge.

Ciò premesso, il sottoscritto avv. Giovanni Bagnato,

INTIMA E FA PRECETTO

al **CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane spa**, con sede in contrada Scoppo, Messina, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, di pagare all'intimante, entro e non oltre 10 (dieci) gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- Diritti ed onorari liquidati in sentenza	€	390,00
- Spese documentali riconosciute in sentenza	€	50,00
- Competenze per la redazione dell'atto di precetto	€	135,00
- Spese generali al 15% su € 525,00	€	78,75
- C.P.A. al 4 % (su € 603,75)	€	24,15
TOTALE	€	677,90

oltre alle eventuali spese di notifica, del presente atto, a margine segnate ed interessi maturandi, nonché tutte le altre spese successive occorrente.

Con avvertenza che, non ottemperando al pagamento sopra intimato entro il termine stabilito e presso il domicilio eletto, si procederà ad esecuzione forzata con aggravio di ulteriori spese.

Si avverte, inoltre, che ai sensi dell'art. 480, com. 2, cpc, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi oppure proporre allo stesso un piano del consumatore.

Messina, lì 19.02.2019.

Avv. Giovanni Bagnato

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < avv.giovannibagnato@pec.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notifica ai sensi della legge N. 53/94.

Giovedì 21-02-2019 16:33:00

ATTENZIONE: Trattasi di notifica eseguita ai sensi della legge N. 53/94.

Pertanto, si invita a prendere visione ed a leggere gli allegati.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Bagnato

Sh elians

Allegati:


relata_di_notifica.pdf.p7m relata_di_notifica.pdf atto_di_precetto_in_rinnovazione.pdf.p7m

atto_di_precetto_in_rinnovazione.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 5127
del 28-02-2019 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliano		
Posta in Entrata		
28 FEB. 2019		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	D.A.T.E.

CONT

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Giovanni Bagnato** (C.F. BGNGNN75M23L063J), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della legge 53/94 e ss. mm., quale difensore di:

- **IMPELLIZZERI PIERO** - nato a Messina il 28.12.1978, residente in Ficarra (ME), in via Casolotto n. 1, C.F. MPLPRI78T28F158B;
- per il quale si procede alla presente notifica in qualità di difensore e rappresentante nel procedimento N. 27/c/2012 RG, Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge,

- **originale informatico da me firmato digitalmente dell'allegato atto di precetto, conseguente alla sentenza n. 16/13, emessa il 18.01.2013 e depositata il 23.01.2013, dal Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, dott. Giovanni Piccolo, alla quale è stata posta formula esecutiva il 09.10.2013, e che è stata notificata il 24.10.2013;**

trasmettendone copia a mezzo PEC, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente avv.giovannibagnato@pec.it, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dai pubblici registri a:

- **CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Contrada Scoppo, Messina.

ATTESTO

che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- **Atto di precetto;**

Esso consta di complessive n. 2 pagine esclusa la presente.

Messina, li 21.02.2019

Avv. Giovanni Bagnato
- firmato digitalmente -

ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE

Il sig. **IMPELLIZZERI PIERO** - nato a Messina il 28.12.1978, residente in Ficarra (ME), in via Casolotto n. 1, C.F. MPLPRI78T28F158B – rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bagnato (C.F. BGNGNN75M23L063J), giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Messina, piazza Duomo is. 307, presso lo studio del procuratore,

PREMESSO CHE

- Il Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, dott. Piccolo, il 18.01.2013, emetteva la sentenza N. 16/13, con la quale condannava il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore dell'Impellizzeri della somma di € 400,00, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo, ed alle spese legali liquidate in 430,00, con accessori di legge, distraendoli in favore del sottoscritto procuratore.
- In data 09.10.2013 veniva apposta la formula esecutiva alla sentenza, la quale veniva notificata al CAS il 24.10.2013;
- È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 gg. Di cui al D.L.N. 669/1996, e successive modifiche, senza che avvenisse il pagamento, rimanendo il CAS debitore nei confronti del precettante.
- In data 14.11.2014 veniva notificato al CAS atto di precetto, il quale perdeva la sua validità per decorrenza del termine di legge.

Ciò premesso, il sig. Impellizzeri Piero, come sopra rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

al CAS – **Consorzio per le Autostrade Siciliane spa**, con sede in contrada Scoppo, Messina, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, di pagare all'intimante, entro e non oltre 10 (dieci) gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- | | | |
|---|---|--------|
| - Sorte capitale | € | 400,00 |
| - Interessi legali dal 21.10.2010 al 20.02.2019 | € | 35,64 |

- Competenze per la redazione dell'atto di precetto	€	135,00
- Spese generali al 15 % (su € 135,00)	€	20,25
- C.P.A. al 4 % (su € 155,25)	€	6,21
TOTALE	€	602,25

oltre alle ulteriori spese di notifica del presente atto, a margine segnate, ed interessi maturandi, nonché tutte le altre spese successive occorrente.

Con avvertenza che, non ottemperando al pagamento sopra intimato entro il termine stabilito e presso il domicilio eletto, si procederà ad esecuzione forzata con aggravio di ulteriori spese.

Si avverte, inoltre, che ai sensi dell'art. 480, com. 2, cpc, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi oppure proporre allo stesso un piano del consumatore.

Messina, li 19.02.2019.

Avv. Giovanni Bagnato